

Roma, 13 febbraio 2023
Circ. n. 02185/L

A tutte le Aziende ed Enti
associati
che applicano il CCNL del Settore
Ambiente

LORO SEDI

Oggetto: Accordo 10 febbraio 2023 : elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP) per le aziende che non contrattano il premio di risultato.

Informiamo le imprese associate che in data 10 febbraio 2023 Utilitalia e le altre associazioni datoriali firmatarie dell'accordo di rinnovo del CCNL di settore del 18 maggio 2022, unitamente a Assoambiente, hanno sottoscritto con le OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti e FIADEL, l'allegato accordo, che individua, per le sole aziende prive di contrattazione aziendale sul premio di risultato, il meccanismo alternativo per la determinazione in via perequativa della "quota" economica, denominata elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP) per gli anni 2023 e 2025 ; l'accordo dà attuazione a quanto previsto nel CCNL 18 maggio 2022, sub Parte Economica, n. 1, lett. d commi 6 e 7.

Le aziende che dovranno applicare il suddetto meccanismo alternativo sono individuate nelle imprese che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato di cui all'art. 2, lett. c) del CCNL o che non abbiano provveduto alla stipulazione di accordi in sede aziendale riferibili all'ERAP stesso (diversi parametri, pesi ecc.) rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023.

L'applicazione del meccanismo perequativo comporterà la determinazione degli importi effettivamente erogabili attraverso la misurazione in sede aziendale dell'andamento di 3 indicatori (redditività, efficienza e qualità), nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale come definiti dall'Autorità di regolazione (ARERA), secondo le modalità per ciascuno dettagliate nell'accordo 10 febbraio 2023

Gli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo alternativo saranno corrisposti in aggiunta al CRA di cui all'art. 2, lett. C, commi 12-15, del CCNL, con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025, a tutti i lavoratori in forza al momento dell'erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell'anno precedente e fatto salvo il calcolo in misura intera delle frazioni di mese almeno pari a 15 giorni; ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il premio viene proporzionalmente ridotto in relazione alla durata della prestazione lavorativa; ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno prima dell'erogazione, l'importo in oggetto verrà corrisposto con le competenze di fine rapporto.



Rimaniamo a disposizione delle aziende interessate per chiarimenti e dettagli.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Area Lavoro e Relazioni Industriali
Paola Giuliani

PG/IC\mb

All.: c.s.